

VOLT 

INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

La normativa riguardante le imposte sul gas naturale e sull'energia elettrica (Testo Unico Accise - Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., D.P.R. del 26 Ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.) regola l'applicazione di accise, addizionali all'accisa e IVA alle diverse tipologie di fornitura, compresi gli utilizzi per i quali sono previste agevolazioni.

AGEVOLAZIONE/ESENZIONE IVA ENERGIA ELETTRICA

Possono beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata le seguenti imprese:

- estrattive • agricole • manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili • consorzi di bonifica e di irrigazione

Inoltre usufruiscono dell'agevolazione gli utilizzi assimilati all'uso domestico (con carattere di esclusività) relativi al fabbisogno in strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserme, case di riposo, brefotrofi, scuole, conventi, carceri, asili, orfanotrofi, condomini).

Hanno diritto alla non imponibilità:

- gli esportatori abituali previa presentazione di apposita dichiarazione d'intento • le rappresentanze diplomatiche;
- gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO) • le organizzazioni internazionali riconosciute

AGEVOLAZIONE/ESENZIONE IVA GAS NATURALE

Possono beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata le seguenti imprese:

- estrattive • agricole • manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili • le imprese che immettono gas direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogata ovvero impiegato nella produzione di energia elettrica.

Hanno diritto alla non imponibilità:

- gli esportatori abituali previa presentazione di apposita dichiarazione d'intento • le rappresentanze diplomatiche
- gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO) • le organizzazioni internazionali riconosciute.

ESCLUSIONE/ESENZIONE/SOSPENSIONE DELL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA

Può essere esclusa dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica impiegata nei seguenti usi:

- nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici
- per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%

Può essere esente dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica impiegata nei seguenti usi:

- nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari
- in ambito di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni
- forze Armate internazionali aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO)
- negli accordi stipulati con paesi terzi o con organizzazioni internazionali
- nell'attività di produzione di energia elettrica e per mantenere la capacità di produrre elettricità
- nell'impianto ed esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri
- nell'impianto ed esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh

Nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise o soggetto obbligato, la fatturazione per i consumi di energia elettrica avviene in regime di sospensione dell'imposta. Per ottenere l'applicazione delle agevolazioni è necessario che il cliente produca apposita istanza completa di idonea documentazione. L'agevolazione, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio. La modulistica necessaria per richiedere l'applicazione delle agevolazioni previste è scaricabile dal nostro sito www.volty.it

RIDUZIONE/ESCLUSIONE/ESENZIONE DELL'ACCISA E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE GAS NATURALE

L'agevolazione consiste nell'applicazione di aliquote ridotte sia dell'accisa, sia dell'addizionale regionale, ove applicata, rispetto a quelle ordinarie. Possono fruire della riduzione i seguenti utilizzi:

- attività industriali (comprese le utenze ospedaliere) • artigianali • agricole • settore della distribuzione commerciale (ad esempio: commercio all'ingrosso, al dettaglio, supermercato...) • attività alberghiere e di ristorazione • impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro • teleriscaldamento alimentato da impianto di cogenerazione (avente le caratteristiche indicate nell'art 11, comma 2, lettera b) della legge n. 10/1991) • attività ricettive svolte da istituzioni, con o senza fine di lucro, finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti • attività di "cessione di calore" (gestione calore, gestione energetica, ecc.)

Inoltre, possono godere dell'applicazione di un'aliquota di accisa dedicata:

- gli usi istituzionali delle Forze Armate nazionali • gli usi destinati alla produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle vigenti disposizioni in materia

Può essere escluso dall'applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale il gas naturale utilizzato:

- nella riduzione chimica;
- nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.

Possono accedere all'esenzione:

- gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO) e le rappresentanze diplomatiche;
 - le organizzazioni internazionali riconosciute e gli usi rientranti negli accordi stipulati con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.
- In certe Regioni, in caso di esenzione dall'addizionale regionale, viene applicata un'imposta sostitutiva. L'agevolazione, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio. La modulistica necessaria per richiedere l'applicazione delle agevolazioni previste è scaricabile dal nostro sito www.volty.it

Per ottenere l'applicazione delle agevolazioni è necessario che il cliente produca apposita istanza completa di idonea documentazione.

INFORMATIVA SUI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALI 2016

Ai sensi dell'art. 37 della delibera 413/16 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico le società di vendita di energia elettrica sono tenute a comunicare ai propri clienti i livelli di qualità commerciale da rispettare, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e i risultati relativi all'anno precedente. Dato che la società Volty è stata costituita nel 2017, non sono al momento disponibili i dati dei livelli specifici e generali per l'anno 2016. Si riportano pertanto esclusivamente i valori di riferimento stabiliti dall'Autorità.

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ	VINCOLI DELL'AUTORITÀ (DELIBERA 413/16)	CLIENTI EE BASSA TENSIONE DOMESTICI	CLIENTI EE BASSA TENSIONE NON DOMESTICI	CLIENTI EE MEDIA TENSIONE	CLIENTI EE MULTISITO	CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE	CLIENTI GAS MULTISITO
Tipo di prestazione	Tempo massimo previsto per l'esecuzione della prestazione	Grado di rispetto	Grado di rispetto	Grado di rispetto	Grado di rispetto	Grado di rispetto	Grado di rispetto
Rettifica di fatturazione	90 giorni solari	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Risposta motivata a reclami scritti	40 giorni solari	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Risposta a richieste di informazioni scritte entro 30 giorni solari	95%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

PRESTAZIONE	LIVELLO STANDARD SPECIFICO DEFINITO DALL'ARERA	INDENNIZZO AUTOMATICO OLTRE LO STANDARD MA ENTRO UN TEMPO DOPPIO DELLO STANDARD	INDENNIZZO AUTOMATICO ENTRO UN TEMPO TRIPLO DELLO STANDARD	INDENNIZZO AUTOMATICO OLTRE UN TEMPO TRIPLO DELLO STANDARD
Risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	25,00 euro	50,00 euro	75,00 euro
Rettifica di fatturazione	90 giorni solari	25,00 euro	50,00 euro	75,00 euro
Rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	25,00 euro	50,00 euro	75,00 euro

L'ARERA ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di "variazione unilaterale delle condizioni contrattuali", comporta la corresponsione da parte del Fornitore al Cliente finale interessato di indennizzi automatici pari rispettivamente ad 20 euro e ad 30 euro. Qualora Volty, durante l'esecuzione del contratto non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi della delibera ARERA ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e successive modifiche ed integrazioni, al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 25 euro. Volty è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra nei seguenti casi: mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 90 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Volty della richiesta di rettifica di fatturazione del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo di 40 giorni calcolati a partire dal ricevimento da parte di Volty del reclamo scritto inviato dal Cliente, mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Volty della richiesta scritta da parte del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte di Volty di dati tecnici dal Distributore locale. L'indennizzo automatico di cui sopra è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione così come schematizzato nella Tabella sopra riportata. Volty non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Volty. Inoltre Volty, così come previsto all'art. 20 dell'Allegato A alla delibera ARERA ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e s.m.i., non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 53 comma 53.6 dell'Allegato A della delibera n. 646/15/R/ee, nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto nell'anno solare in corso l'indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque con le modalità previste dalla delibera ARERA ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e s.m.i.

NOTA INFORMATIVA

Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al Contratto che le è stato sottoposto o firmando la relativa proposta contrattuale lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se lei è un Cliente domestico di gas naturale o avente diritto al servizio di tutela, la società di Vendita dovrà sempre informarla che può chiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale. Se lei è un Cliente domestico elettrico oppure una PMI (1), potrà sempre richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone precise regole di comportamento a tutte le imprese di vendita. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800166 654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

- **Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale** Nome impresa; Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento; Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata; Data e ora del contatto; Firma del personale commerciale che l'ha contattata.
- **Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto** Data di presunta attivazione; Eventuali oneri a carico del cliente.
- **Contenuto del contratto** Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio; Durata del contratto; Modalità di utilizzo dei dati di lettura; Modalità e tempistiche di pagamento; Conseguenze del mancato pagamento; eventuali garanzie richieste; Modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso; Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.
- **Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa** Copia contratto; Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista.
- **Diritto di ripensamento** Il diritto di ripensamento (cioè la possibilità di cambiare la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto.

(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

VOLTY

ASSISTENZA CLIENTI: 0571 044200
clienti@volty.it

Via Primo Maggio, 49 - 50053 Empoli (FI)
www.volty.it